

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.^(*)

(*) Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 21 del DPR n. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18):

Art. 21
(*Norma transitoria*)

1. Le modifiche di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per le seguenti disposizioni che si applicano anche ai procedimenti in corso:

- a) articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
- b) articolo 6, comma 2;
- c) articolo 12, commi 3 e 4, limitatamente alle spese non ancora sostenute alla data di pubblicazione del presente regolamento.

CAPO I
FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 1 bis Delega di funzioni ad Unioncamere FVG
- Art. 2 Regime d'aiuto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Divieto di cumulo
- Art. 5 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 7 Iniziative finanziabili e limiti di spesa
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Spese non ammissibili

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 10 Intensità e limiti del contributo
- Art. 11 Presentazione della domanda
- Art. 12 Procedimento contributivo e istruttoria

- Art. 13 Concessione del contributo
Art. 14 Avvio e conclusione dell'iniziativa

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 15 Presentazione della rendicontazione
Art. 16 Modalità di rendicontazione
Art. 17 Liquidazione del contributo
Art. 18 Sospensione della liquidazione del contributo
Art. 19 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
Art. 20 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
Art. 21 Ispezioni e controlli
Art. 22 Operazioni straordinarie

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Rinvio
Art. 23 bis Programmazione comunitaria
Art. 23 ter Fondi statali, Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione
Art. 24 Entrata in vigore
Allegato A

CAPO I FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1 bis (Delega di funzioni ad Unioncamere FVG)⁽¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), i contributi di cui all'articolo 1 sono

concessi tramite delega all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia di seguito "Unioncamere FVG".

(1) Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 2 (Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Sono escluse dai benefici le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencate e definite nell'allegato A al presente regolamento.

4. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché l'eventuale concessione, nel periodo di riferimento, di aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
- a) **impresa femminile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
 - a bis) **nuova impresa:** l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di

impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituiscano creazione di ramo d'azienda;⁽¹⁾

- b) **piccole e medie imprese (PMI):** le microimprese, piccole e medie imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, come recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000»);
- c) **progetto di imprenditoria femminile:** insieme complesso costituito da investimenti, attività e costi collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa femminile;
- d) **vincolo di destinazione soggettivo:** obbligo di mantenere in capo al beneficiario la proprietà ed il possesso dei beni oggetto di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater (Conferma dei contributi) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
- e) **vincolo di destinazione oggettivo:** obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del presente regolamento;
- f) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto produttivo industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- f bis) **ufficio competente:** ufficio individuato compiutamente nella nota informativa di cui all'articolo 11, comma 5, lett. c).⁽²⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 4

(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 5

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della

cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 *(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove⁽¹⁾ imprese femminili dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi aventi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio da meno di un anno alla data di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 31/05/2012, sono ammissibili anche le imprese femminili iscritte al citato Registro delle imprese da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda;
- b) dimensione di PMI;
- c) esercizio di attività economica sul territorio regionale presso la sede legale o l'unità operativa destinataria dell'investimento;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

(1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPR n. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 7 *(Iniziativa finanziabili e limiti di spesa)*

1. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria femminile riferiti alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa femminile.

2. Sono finanziabili le iniziative che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro.

3. Le iniziative per le quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori a 5.000,00 euro sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 14. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica:
- 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
 - 2) arredi;
 - 3) macchinari, strumenti ed attrezzature;
 - 4) beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *know-how*;⁽¹⁾
 - 5) *hardware*;
 - 6) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;
 - 7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite di spesa minima è di 1.500,00 euro;
 - 8) pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa⁽²⁾, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
- b) spese per costituzione:
- 1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario;
 - 2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del *business plan*, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;⁽³⁾

c) spese di primo impianto per:

- 1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo) e successive modifiche nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20;
- 2) (ABROGATO)⁽⁴⁾
- 3) (ABROGATO)⁽⁴⁾
- 4) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;
- 5) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato; qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 12, comma 4⁽⁵⁾;
- 6) avvio dell'attività di *franchising* limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al *franchisor* nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1 e lettera c), n. 5 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria femminile preventivate dall'impresa.

4. I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquisiti attraverso le seguenti modalità:

- a) acquisto, da documentare attraverso la presentazione in fase di rendicontazione della relativa fattura o documento contabile equivalente;
- b) locazione finanziaria (*leasing*), da documentare attraverso la presentazione del relativo contratto e delle fatture dettagliate relative alle singole rate. E' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dall'impresa.

5. I tetti massimi di spesa di cui al comma 2 sono aggiornati, nel limite massimo del 50 per cento in diminuzione e del 100 per cento in aumento con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 16, comma 1 bis, nel limite massimo di 1.000 euro.⁽⁶⁾

-
- (1) Punto sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
 - (2) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
 - (3) Punto sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
 - (4) Punto abrogato da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
 - (5) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
 - (6) Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 9 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammesse le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda con le modalità di cui all'articolo 14.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi⁽¹⁾.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) formazione del personale;
- d) beni di consumo;
- e) beni immobili;
- f) beni usati;
- g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 10,00 euro (IVA esclusa);
- h) scorte;
- i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- j) IVA e altre imposte e tasse;
- k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;
- l bis) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione;⁽²⁾
- l ter) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;⁽²⁾
- l quater) corrispettivi per acquisizione o affitto del ramo d'azienda.⁽²⁾

(1) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Lettera aggiunta da art. 6, c. 2, DPR. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10 *(Intensità e limiti del contributo)*

1. L'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.
2. L'ammontare minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, l'ammontare massimo del contributo è pari a 30.000,00 euro.

Art. 11 *(Presentazione della domanda)*

1. Le domande sono redatte secondo lo schema e la modulistica di cui al comma 5 e sono presentate su base provinciale all'ufficio competente.⁽¹⁾

2. Le domande sono presentate nel periodo di apertura dello sportello indicato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive in relazione alle disponibilità finanziarie. Per le domande presentate secondo le modalità previste dal comma 3, lettera a), il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Per le domande presentate con le altre modalità il rispetto del termine iniziale per la presentazione della domanda è attestato dal timbro di arrivo apposto dal protocollo dell'ufficio competente. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata o corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus" entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate al di fuori dei termini indicati sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.⁽²⁾

3. Unioncamere FVG individua le modalità di presentazione della domanda tra le seguenti:

- a) posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle linee guida, viene inoltrata all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG;
- b) consegna a mano;
- c) posta ordinaria o corriere espresso privato;
- d) raccomandata;
- e) corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus".⁽³⁾

3bis) Ciascuna impresa presenta una sola domanda.⁽⁴⁾

4. Oltre al caso previsto dal comma 2, vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande ulteriori rispetto alla prima, presentate dalla medesima impresa;
- b) le domande inoltrate tramite posta elettronica qualora questa risulti non certificata;
- c) le domande inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dell'impresa istante;
- d) le domande prive di sottoscrizione con firma digitale inoltrate tramite posta elettronica certificata.

5. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG:

- a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, predisposti da Unioncamere FVG;
- b) le linee guida per la redazione della domanda;
- c) le modalità di presentazione della domanda individuate ai sensi del comma 3;
- d) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).⁽⁵⁾

6. L'impresa che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

(1) Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Comma sostituito da art. 7, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(3) Comma sostituito da art. 7, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(4) Comma aggiunto da art. 7, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(5) Comma sostituito da art. 7, c. 5, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 12

(Procedimento contributivo e istruttoria)

1 ante Le risorse annuali a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 1 ante bis, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite.⁽¹⁾

1 ante bis. Per il riparto di cui al comma 1 ante, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali.⁽¹⁾

1 ante ter Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 1° settembre 2012.⁽¹⁾

1. Le domande sono istruite su base provinciale⁽²⁾ secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. La concessione delle risorse è disposta su base provinciale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente ed eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.⁽³⁾

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1 è sospeso.

6. Se la medesima impresa presenta più di una domanda, viene istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato.

7. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 l'ufficio competente⁽⁴⁾, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

8. In caso di particolare complessità, in relazione alla congruità e riferibilità delle spese preventivate alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 8, può essere acquisito il parere del Comitato.

(1) Comma aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Parole aggiunte da art. 8, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(3) Comma sostituito da art. 8, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(4) Parole sostituite da art. 8, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

1. A seguito dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il contributo è concesso su base provinciale⁽¹⁾ nei limiti delle risorse disponibili nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili.

2. L'ufficio competente⁽²⁾ comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione del contributo, il termine e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi del beneficiario e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

(1) Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 14

(Avvio e conclusione dell'iniziativa)

1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda oppure al giorno di inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus" o tramite posta elettronica certificata (PEC) ove una o più di tali modalità siano state individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e comunque entro 6 mesi dal ricevimento del decreto di concessione.⁽¹⁾

2. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
- b) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
- c) nel caso di esecuzione di lavori la data di avvio degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3 Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

(1) Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione)

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute relativamente

all'iniziativa finanziata secondo la modulistica pubblicata sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG⁽¹⁾.

2. E' consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la data:

- a) di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG⁽²⁾;
- b) del timbro di ricezione apposto dall'ufficio competente⁽³⁾ sul formato cartaceo pervenuto⁽³⁾ a mano ovvero a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato;
- c) del timbro postale riportato sulla busta inviata a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus", purché pervenuta entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione.

4. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG⁽⁴⁾:

- a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, predisposti da Unioncamere FVG⁽⁵⁾;
- b) le linee guida per la presentazione della rendicontazione.

(1) Parole aggiunte da art. 11, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Parole sostituite da art. 11, c. 2, lett. a), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(3) Parole sostituite da art. 11, c. 2, lett. b), DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(4) Parole aggiunte da art. 11, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(5) Parole sostituite da art. 11, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 16

(Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione le imprese presentano:

- a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- d) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

1bis) Ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa.⁽¹⁾

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda e riportare, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della

consegna presso la sede o l'unità operativa dell'impresa oggetto del progetto di imprenditoria femminile. Se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

3. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.

4. Le spese ammesse a contributo sono al netto dell'IVA.

5. L'ufficio competente⁽²⁾ ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro, ⁽³⁾ effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
- b) copia delle ricevute bancarie, dei bonifici e dei versamenti bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
- c) solo per importi inferiori a 500,00 euro pagati in contanti, o tramite assegno, ⁽⁴⁾ dichiarazione liberatoria del fornitore oppure copia della fattura o documentazione contabile equivalente riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale stesso.

7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. In caso di pagamenti cumulativi l'impresa presenta documentazione comprovante il pagamento complessivo, allegando a tal fine copia dei giustificativi di spesa cui il pagamento si riferisce, ancorché non riferito al progetto, ed ogni ulteriore documentazione utile in modo da consentire la verifica della riconducibilità al pagamento cumulativo dei documenti di spesa rendicontati.

8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e reperibili anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito intervenute prima della presentazione della rendicontazione devono essere debitamente evidenziate nella rendicontazione e

documentate mediante allegazione alla stessa della relativa documentazione contabile. Successivamente alla presentazione della rendicontazione si applicano gli obblighi di cui all'articolo 20.

11. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle spese stesse.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio competente⁽⁵⁾ ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo liquidabile in esito alla verifica della rendicontazione è ridotto del 10 per cento qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

13. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, ⁽⁶⁾ a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

14. L'ufficio competente⁽⁷⁾ si riserva in ogni caso di valutare, in sede di rendicontazione, l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica dello stesso, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa, sentito eventualmente il parere del Comitato.

(1) Comma aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Parole sostituite da art. 12, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(3) Parole soppresse da art. 12, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(4) Parole aggiunte da art. 12, c. 4, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(5) Parole sostituite da art. 12, c. 5, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(6) Parole soppresse da art. 12, c. 6, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(7) Parole sostituite da art. 12, c. 7, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 17

(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 15, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'ufficio competente⁽¹⁾.

2. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 12.

3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, il contributo concesso può essere erogato entro novanta giorni⁽²⁾ in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, previa presentazione di specifica domanda e a fronte della presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatte secondo i facsimile disponibili sul sito internet della Regione⁽³⁾ e di Unioncamere FVG⁽⁴⁾.

3bis) Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.⁽⁵⁾

-
- (1) Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
(2) Parole aggiunte da art. 13, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
(3) Parole soppresse da art. 13, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
(4) Parole aggiunte da art. 13, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
(5) Comma aggiunto da art. 13, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 18

(Sospensione della liquidazione del contributo)

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora l'ufficio competente⁽¹⁾ abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;
- d) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dall'impresa;

-
- (1) Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 19

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto dall'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime risulta integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1;

- b) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) risulta la realizzazione di un progetto di imprenditoria femminile che comporta, anche a seguito dell'attività istruttoria, un ammontare del contributo liquidabile inferiore a 2.500,00 euro;
- d) è accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- e) si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;
- f) non è rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni agevolati per la durata di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento;
- g) l'impresa è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria oppure è sottoposta a procedure concorsuali quali, in particolare, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria.

3. L'ufficio competente⁽¹⁾ comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

(1) Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPR n. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 20

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione oggetto del contributo:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali in particolare fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
- d) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22;
- e) permanenza del requisito di partecipazione femminile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera e).

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati fatta salva

l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'ufficio competente⁽¹⁾. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto⁽¹⁾ di altri aiuti;

- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile.

3. Fermo restando il rispetto dei commi 1 e 2, nell'ipotesi di contributi concessi per l'adeguamento e la ristrutturazione di beni immobili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), n. 1) trova applicazione l'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 stesso.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto dei vincoli previsti dai commi 1 e 3, fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, l'ufficio competente⁽²⁾ procede a ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 21.

6. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, l'ufficio competente⁽²⁾ si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

7. L'inosservanza degli obblighi del beneficiario nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato ai sensi del comma 7.

(1) Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

(2) Parole sostituite da art. 16, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 21

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento l'ufficio competente⁽¹⁾ può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle

dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nell'iniziativa e la regolarità di quest'ultima.

(1) Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 22 (Operazioni straordinarie)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie intervenute dalla data di presentazione della domanda alla decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 20, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda ai sensi dell'articolo 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, l'impresa interessata presenta entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:

- a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
- b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale, e sul sito di Unioncamere FVG⁽¹⁾.

4. Nel caso di domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente⁽²⁾ avvia nuovamente l'iter istruttorio; se la domanda di subentro perviene successivamente, l'ufficio competente⁽²⁾ espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. In entrambi i casi il provvedimento definitivo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.⁽³⁾

-
- (1) Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
(2) Parole sostituite da art. 18, c. 2, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
(3) Parole aggiunte da art. 18, c. 3, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 23 bis (Programmazione comunitaria)⁽¹⁾

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

(1) Articolo aggiunto da art. 19, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 23 ter (*Fondi statali, Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione*)⁽¹⁾

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di provvedimenti attuativi per regimi di aiuto per l'imprenditoria femminile nel quadro di fondi statali, del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere nei provvedimenti attuativi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

(1) Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 16/4/2013, n. 082/Pres. (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

- Campo applicazione regolamento (CE) 1998/2006

(Riferito all'articolo 2 comma 3)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che

prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.